



TRIBUNALE DI NOLA  
SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI

ISTRUZIONI GENERALI PER L'INTEGRAZIONE DEGLI AVVISI DI VENDITA  
IN SEGUITO ALLA MODIFICA DELL'ART. 587, COMMA 1, C.P.C.  
APPORTATA DALL'ART. 3, COMMA 7, LETT. Q), D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164.

**IL G.E.**

preso atto che l'art. 587, comma 1, c.p.c. è stato modificato dall'art. 3, comma 7, lett. q), d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. correttivo Cartabia);

rilevato che l'art. 7, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto che *“Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”* (*rectius*, alle procedure in cui la cui notifica dell'atto di pignoramento si sia perfezionata, per il debitore, a partire dal 1° marzo 2023);

considerato, più precisamente, che nelle procedure in cui si applica il c.d. correttivo, **se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'art. 585, comma 4, c.p.c. il g.e. con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto;**

considerato che la presente procedura, in cui risulta già delegata la vendita, rientra tra quelle per cui si applica l'art. 587, comma 1, c.p.c. come riformato e che, pertanto, va modificata/integrata l'ordinanza di delega e, di conseguenza, modificati/integrati gli avvisi di vendita a farsi;

**COMUNICA**

che la modifica dell'art. 587 comma 1 cpc va applicata a tutte le procedure introdotte successivamente al 28 febbraio 2023, ad eccezione di quelle per le quali il saldo prezzo sia stato già versato.

**DISPONE**

- che nell'ordinanza di delega emessa, laddove è previsto che il professionista delegato acquisirà dall'aggiudicatario la c.d. dichiarazione antiriciclaggio (*rectius*, le informazioni prescritte dall'art. 22, d.lgs. 231/2007, nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci), si aggiunga la previsione che **“NEL CASO IN CUI, ENTRO IL TERMINE DEL SALDO PREZZO, NON È RESA LA DICHIARAZIONE, PREDISPORRÀ BOZZA DI DECRETO DI DECADENZA DELL'AGGIUDICATARIO, CON PERDITA DELLA CAUZIONE A TITOLO DI MULTA E RESTITUZIONE DEL SALDO PREZZO E DEL FONDO SPESE ALL'AGGIUDICATARIO DECADUTO”**;

- che negli avvisi di vendita a farsi, laddove si fa riferimento all'acquisizione della dichiarazione c.d. antiriciclaggio, si preveda espressamente che **“NEL CASO IN CUI, ENTRO IL TERMINE DEL SALDO PREZZO, NON È RESA LA DICHIARAZIONE, PREDISPORRÀ BOZZA DI DECRETO DI DECADENZA DELL'AGGIUDICATARIO, CON PERDITA DELLA CAUZIONE A TITOLO DI MULTA E RESTITUZIONE DEL SALDO PREZZO E DEL FONDO SPESE ALL'AGGIUDICATARIO DECADUTO”**.

#### INVITA

i professionisti delegati, inoltre, a seguire le seguenti **istruzioni operative**:

-*nel caso di vendita autorizzata con esperimento ancora non fissato*, il professionista utilizzerà il nuovo modello di avviso di vendita presente sul sito del tribunale;

-*nel caso di vendita autorizzata ed esperimento di vendita in corso*, il professionista pubblicherà sul portale delle vendite pubbliche un avviso di rettifica, dando atto che:

--ai sensi dell'art. 585 ultimo comma c.p.c., l'aggiudicatario entro il termine per il versamento del saldo prezzo e del fondo a copertura delle spese a suo carico dovrà trasmettere al professionista delegato dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, contenente le informazioni prescritte dall'art. 22 del decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231;

--a tal fine potranno utilizzarsi i modelli “antiriciclaggio” presenti sul sito del Tribunale di Nola nella sezione "modulistica";

--nell'ipotesi in cui la dichiarazione non è resa, l'aggiudicazione sarà revocata e le somme versate dall'aggiudicatario a titolo di cauzione saranno acquisite a titolo di multa;

-nel caso di vendita autorizzata, esperimento di vendita conclusosi con l'aggiudicazione e termine per il versamento del saldo prezzo pendente, il professionista delegato richiederà all'aggiudicatario la trasmissione della dichiarazione ex art. 585 ultimo comma cpc, rendendolo edotto delle conseguenze in caso di inottemperanza al suddetto obbligo e nel caso di inadempimento rimetterà gli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti ex art. 587 cpc.

In ogni caso, alla bozza del decreto di trasferimento andrà obbligatoriamente allegata la dichiarazione antiriciclaggio resa dall'aggiudicatario.

**Si comunichi con urgenza alle parti e al professionista delegato.**

**Nola, 06.02.2025**

**Il giudice dell'esecuzione**

**Dr.ssa Miriam Valenti**